

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 47 DEL 12/10/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/10/2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Avvocatura Civica – Dirigente Settore 1 – Demanio -

Dalla Residenza Municipale, li 17 ottobre 2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 02.09.2011 AVVERSO ORDINANZA TAR BOLOGNA N.58/11 DEL 07.07.2011=LA LAMPARA SRL/COMUNE DI CATTOLICA.

L'anno duemilaundici, il giorno dodici, del mese di ottobre, alle ore 09:30 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/10/2011 al 1° novembre 2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	G
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Sanchi entra alle ore 9,50 e partecipa alla discussione e alla votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 59 (proponente: Sindaco) predisposta in data 11/10/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/10/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 12/10/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 59

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 59 DEL 11/10/2011

RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO IN DATA 02.09.2011 AVVERSO ORDINANZA TAR BOLOGNA N.58/11 DEL 07.07.2011=LA LAMPARA SRL/COMUNE DI CATTOLICA.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO PRESSO IL DOMICILIO ELETTO IN DATA 02.09.2011 AVVERSO ORDINANZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA N. 581/2011 DEL 07.07.2011. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

PREMESSO che:

- con atto notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 23.05.2011 (prot. n. 15214) la società OMISSIS proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Dell'Emilia Romagna – Bologna – sez. II, per l'annullamento, previa sospensiva, della " - Nota Prot. 7418/2011 del 16 marzo 2011 del Comune di Cattolica avente ad oggetto richiesta canone demaniale per gli anni 2010/2011 e conguaglio per gli anni 2007, 2008, 2009; - Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 22/2009, n. 26/2009 e n. 27/2009; - Schede rilevamenti OMI 2007/2008/2009/2010 per il Comune di Cattolica.";
- il suddetto ricorso veniva depositato in data 07.06.2011 ed iscritto al R.G. n. 701/11;
- con Deliberazione n. 5 del 24.06.2011 la Giunta Comunale stabiliva di resistere in giudizio, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di

scelta del legale domiciliatario;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“P.Q.M. Il Comune di cattolica, contrariis reiectis, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: 1) respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato; 2) condannare le ricorrenti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale, anche della fase cautelare.”*;

- con Ordinanza n. 581/2011 depositata in data 07.07.2011, la sezione seconda del T.A.R. dell'Emilia Romagna ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, compensando fra le parti le spese di lite relative alla fase cautelare;

Visto l'atto notificato presso il domicilio eletto in data 02.09.2011 con cui la società OMISSIS ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato *“PER LA RIFORMA dell'Ordinanza n. 581/2011 (Doc. A) emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna – in data 6 luglio 2011, depositata in segreteria in data 7 luglio 2011, di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati in primo grado nel procedimento portante R.G. n. 701/2011 per l'annullamento previa sospensione dei seguenti atti: - Nota Prot. 7418/2011 del 16 marzo 2011 del Comune di Cattolica avente ad oggetto richiesta canone demaniale per gli anni 2010/2011 e conguaglio per gli anni 2007, 2008, 2009; - Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 22/2009, n. 26/2009 e n. 27/2009; - Schede rilevamenti OMI 2007/2008/2009/2010 per il Comune di Cattolica.”*;

Visti i motivi del suddetto gravame: *“1) Carenza di motivazione dell'ordinanza n. 581/2011 emessa dal TAR Emilia Romagna”; “2) Incompetenza del Comune nella determinazione del nuovo canone”; “3) Violazione di legge sub art. 03 del D.L. 400/93, conv. con legge 494/93, Art. 59 del DPR 616/77, Art. 105 del D. Lgs. 112/98, D.M. 19/07/1989, DPCM 21 dicembre 1995, Art. 11 preleggi, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, violazione del principio del legittimo affidamento”; “4) Violazione di legge ex art. 03 del D.L. 400/93 conv. con l. 494/93, DPR 138/98, eccesso di potere per errore di fatto e di diritto errore sui presupposti, carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza”; “5) Violazione di legge art. 3 e ss. della L. 241/90, Art. 29 e 49 Cod. Nav., Art. 03 D.L. 400/93 – Carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore di fatto.”*;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla società ricorrente: *“CHIEDE Che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia annullare l'ordinanza impugnata, e per l'effetto disporre la sospensione degli atti impugnati previa adozione delle misure ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti del ricorso ovvero, quantomeno, disponendo affinché si proceda alla più sollecita fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase cautelare.”*;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con atto di appello al Consiglio di Stato notificato presso il domicilio eletto in data 02.09.2011, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 1 (Demanio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....